



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

PROVINCIA DI PISA

Settore 05

DETERMINAZIONE

n° 597 del 18/10/2019

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI ESERCENTI LO SPETTACOLO VIAGGIANTE - FIERA DI SAN SEVERO - ANNO 2019 - RICHIESTE ATTRAZIONI NOVITA'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DATO ATTO che, in occasione della annuale Fiera di San Severo in Castelfranco di Sotto, che tradizionalmente si svolge la terza domenica e martedì di novembre, viene allestito in Piazza XX Settembre e Piazze limitrofe il "Luna Park" temporaneo, composto da numerose attrazioni dello spettacolo viaggiante;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n°12 del 09/04/2002, recante "Approvazione nuovo Regolamento per le modalità di concessione delle aree disponibili per l'installazione di circhi o di attività dello Spettacolo Viaggiante", come da ultimo modificata ed integrata dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n°43 del 20/09/2011, recante "Approvazione del nuovo Regolamento per le modalità di concessione delle aree disponibili per l'installazione di circhi e di attività dello spettacolo viaggiante";

VISTO in particolare l'articolo 11 del medesimo Regolamento, recante: "Presentazione delle domande";

VISTO inoltre l'articolo 15 del medesimo Regolamento, recante "Concessionari di posto per novità – Fiera di San Severo", il quale così dispone:

Nell'intento di incrementare l'interesse del pubblico, dovrà essere mantenuta l'area per le attrazioni di novità, qualora la disponibilità di plateatico lo consenta e comunque sempre nel rispetto dei diritti acquisiti dai concessionari abituali.

La qualifica di "attrazione di novità" è attribuibile ad una attrazione avente caratteristiche decisamente diverse da altre già frequentatrici e che non abbia mai partecipato in precedenza. L'individuazione delle attrazioni "Novità" e la verifica del requisito di novità, rispetto ad altre attrazioni che hanno già preso parte alla Fiera, dovrà in ogni caso fare riferimento alle definizioni riportate nell'elenco Ufficiale delle Attività Spettacolari e Trattenimenti, di cui all'art.4 della Legge n°337/1968.

Qualora vi siano domande per attrazioni novità di piccole dimensioni o medie dimensioni (secondo l'elenco delle attrazioni di cui all'Art.4 della Legge 18/03/1968, n°337) l'Amministrazione può decidere, a suo insindacabile giudizio, di occupare lo spazio novità anche tramite queste, permettendo l'accesso anche a più di una novità, secondo il plateatico disponibile.

La graduatoria di anzianità tra le novità viene stabilita in base ai seguenti criteri:

- *anzianità di domanda per l'attrazione considerata "novità";*
- *a parità di condizioni si farà riferimento all'anzianità di iscrizione dell'esercente al registro imprese, per l'attività di gestione attrazioni dello spettacolo viaggiante.*

L'ammissione di una attrazione novità deve avvenire sempre nel rispetto degli spazi disponibili e delle disposizioni impartite dalla Commissione di vigilanza e dai competenti Uffici Comunali, relative alla sicurezza del parco giochi.

Qualora si renda disponibile spazio, per assenza occasionale di frequentatori abituali, le richieste di spostamento da parte di attrazioni di frequentatori abituali, ubicate nelle piazze esterne, sono accolte con precedenza rispetto alle domande di novità. Le domande per novità sono accolte invece con precedenza su tutte le altre domande di attrazioni non costituenti novità e quindi su tutte le richieste di concessionari, frequentatori abituali o non frequentatori abituali.

La concessione rilasciata per l'attrazione novità ha validità limitata alla fiera per cui è rilasciata.

In seguito l'attrazione sarà considerata a tutti gli effetti attrazione tradizionale e soggetta a tutte le norme che disciplinano l'esercizio di queste ultime.

Nel caso in cui vi siano domande di novità solo per attrazioni che già sono state presenti nel plateatico degli anni precedenti, l'eventuale spazio novità sarà assegnato all'attrazione con qualifica di "novità" che abbia avuto ingresso sul plateatico negli anni precedenti, formando una graduatoria che porrà al primo posto l'attrazione con ingresso più remoto nel tempo e così via; in ogni caso sarà valutata la disponibilità di spazio e le relative condizioni di sicurezza del parco. A parità di condizioni si farà riferimento all'anzianità di iscrizione dell'esercente al registro imprese, per l'attività di gestione attrazioni dello spettacolo viaggiante

Il richiedente che, convocato regolarmente per il parco giochi in quanto "novità", non partecipi al parco, sarà escluso per due anni consecutivi dalla possibilità di partecipazione con la novità, a qualunque titolo, a meno che non possa documentare cause di forza maggiore per la rinuncia.

La concessione del posteggio per le attrazioni considerate "NOVITA", non comporta la attribuzione della qualifica di frequentatore abituale, ma attribuisce un punteggio, secondo quanto previsto dall'art.13.

CONSIDERATO che, per quanto sopra, si rende necessario procedere ad approvare la graduatoria delle richieste presentate dagli esercenti per il posto riservato alle "Novità", al fine di valutare la possibilità di collocare attrazioni novità in Piazza XX Settembre e nelle piazze limitrofe, anche nel caso in cui si liberassero spazi riservati ai frequentatori abituali, a seguito di rinunce / assenze dei medesimi;

VISTE le domande presentate nel corso degli anni da esercenti con attrazioni qualificate da essi stessi come novità;

RITENUTO opportuno stabilire una graduatoria basata sulla anzianità di domanda per la novità, valutando attentamente le attrazioni cui è possibile riservare tale qualifica, anche sulla base della denominazioni contenute nell'elenco ministeriale, approvato con Decreto InterMinisteriale 23/04/1969, aggiornato con successivi Decreti del Ministero per i beni e le attività culturali;

DATO ATTO che, in subordine al criterio sopra indicato, il vigente Regolamento prevede, come criterio di priorità, l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese della ditta richiedente, avendo riguardo alla data di inizio attività di spettacolo viaggiante;

VISTA la Legge 18/03/1968, n.337, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le varie normative di attuazione della Legge 337/1968, sopra citata;

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;

VISTO il provvedimento del Sindaco n°27 del 05/04/2019, relativo all'incarico di direzione del Settore n°5;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267, relativo a "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";

DETERMINA

1-E' APPROVATA, con il presente provvedimento, la graduatoria definitiva degli esercenti lo spettacolo viaggiante per la attrazione "novità", relativa alla Fiera di San Severo in Castelfranco di Sotto – anno 2019, secondo i criteri e le modalità di attribuzione del punteggio previsti dal vigente Regolamento per le modalità di concessione delle aree disponibili per l'installazione di circhi o di attività dello Spettacolo Viaggiante, approvato da ultimo con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 20/09/2011.

2-LA GRADUATORIA, allegata al presente atto sotto la lettera A, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3-LA GRADUATORIA è approvata fatta salva la verifica delle denominazioni comunicate dagli esercenti rispetto alle definizioni riportate nell'elenco Ufficiale delle Attività Spettacolari e Trattenimenti, di cui all'art.4 della Legge n°337/1968; tale verifica sarà effettuata al momento della

eventuale convocazione dei vari esercenti ed in caso comporti esito negativo sarà causa di esclusione dell'esercente dall'organico della manifestazione.

4-SI DA' ATTO che la medesima graduatoria è stata approvata sulla base della documentazione e dei Registri di presenza disponibili agli atti dell'Ufficio Sviluppo Economico, in conformità a quanto disposto dal medesimo Regolamento Comunale.

5-SI DA' ATTO che l'approvazione, nonché la pubblicazione del presente provvedimento sul portale degli Sportelli Unici Integrati ed all'Albo Pretorio telematico, saranno comunicate a tutti gli interessati, con mezzi idonei.

AVVERTE

SI INFORMA che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge n°241/90, gli interessati possono proporre:

- entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della conoscenza del presente atto, Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. della Toscana;
- o entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

SI DA' ATTO che:

- il presente provvedimento, numerato cronologicamente, sarà inserito nel registro generale a cura dell'Ufficio Segreteria del Settore n°1, sarà pubblicato sul portale www.sporvic.it/castelfrancodisotto oltre che all'Albo Pretorio telematico del comune; lo stesso sarà inoltre trasmesso al Comando di Polizia Municipale per quanto di competenza;
- la presente Determinazione assume effetto immediato, essendo priva di impegno di spesa;
- ai sensi e per gli effetti dell'art.4 e ss. della Legge 7/8/1990, n°241, il responsabile del procedimento è individuato nel dott. Alessandro Piazza, Responsabile del Servizio Attività Produttive.

Riferimenti Contabili

E/U	Anno	N. Imp.	Capitolo	Descrizione Cap	Piano Finanziario	Cliente/Fornitore	CIG	CUP	Importo

Castelfranco di Sotto, lì 18/10/2019

Il Responsabile del Settore
PIAZZA ALESSANDRO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.